

## Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Lecco

Sezione I civile Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente Giudice Giudice Relatore

na pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata

R.G. 13/2024

promosso su istanza in proprio depositata in data 16.2.2024

DA

II Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

letta la domanda dei debitori sig.n

volta ad ottenere la liquidazione dei beni

in favore dei creditori;

ritenuta la competenza di questo Tribunale dato che i debitori risiedono nel circondario dell'Ufficio;

vista la relazione depositata dall'OCC,

ai sensi dell'art. 269 CCII

da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII; verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento e segnatamente di insolvenza dei debitori in quanto a fronte di un reddito netto mensile di circa 2.600 euro il passivo scaduto ammonta a oltre 195.000 euro e l'abitazione di proprietà dei debitori è statà assoggettata ad espropriazione immobiliare presso questo stesso Tribunale

visto l'art. 270 CCII:


ritenuto che il liquidatore debba essere individuato in una persona diversa dall'OCC, tenuto conto della complessità della liquidazione in esame;

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

## P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
- NOMINA Giudice Delegato
- 3) NOMINA Liquidatore,
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi/dell'articolo 201;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia.
- FISSA in 1.900,00 euro netti l'importo che complessivamente i debitori possono trattenere mensilmente per il mantenimento della famiglia per tredici mensilità;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;





- 10) DICHIARA che dal giorno della apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 7 marzo 2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

## TRIBUNALE DI LECCO

1 1 MAR. 2024

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DAL CANCELLIERE( 21.4 DPR 123/2001)



